



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Infine, si richiama l'obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all'assunzione così come previsto dall'articolo 32, comma 7, del DPR n. 487 del 1994.

In particolare, anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007 recante "*Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante*", la predetta visita dovrà essere richiesta, prima del reclutamento, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. L'obbligo di richiedere la predetta visita prima dell'assunzione è da ritenere attuale in considerazione della vigenza dell'articolo 32, comma 7, del DPR 487/1994. Peraltro con la stessa visita medica l'amministrazione verifica l'effettivo possesso del requisito soggettivo dell'appartenenza alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 che, unitamente allo stato di disoccupazione e all'iscrizione nelle apposite liste di collocamento, legittima l'accesso al reclutamento obbligatorio nella forma dell'avviamento o in quella del concorso con riserva. Del resto, dal mancato controllo potrebbe derivare che posti riservati agli appartenenti alle categorie protette, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale dell'articolo 2 della Costituzione e del diritto degli inabili all'avviamento di cui all'articolo 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti non più in possesso del requisito soggettivo richiesto per averne diritto²⁴.

Si rinvia, inoltre, alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante "*Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

4.5.1 L'ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO, LA CHIAMATA NOMINATIVA E IL CONCORSO CON RISERVA

Come detto l'assunzione mediante avviamento è prevista per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Avviene, in base all'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Per le assunzioni mediante avviamento si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "*Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*".

La richiesta di avviamento deve essere effettuata entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino tutte le informazioni utili a verificare l'applicazione della legge 68/1999. L'obbligo dell'invio del prospetto deve essere assolto entro il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia se l'obbligo di ricoprire la quota d'obbligo è sopravveniente, la richiesta di avviamento va effettuata nei termini sopra detti.

Le richieste di avviamento da parte delle amministrazioni devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a serie speciale - "Concorsi ed esami".

²⁴ V. TAR Brescia, Lombardia, 11 gennaio 2000, n. 4, Consiglio di Stato V, 18 settembre 32003, n. 5297.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I centri per l'impiego competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

Come chiarito dall'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 i lavoratori disabili devono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della stessa legge.

I centri per l'impiego, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

In merito alle graduatorie, si ricorda che le persone con disabilità richiedono l'iscrizione in relazione alle loro capacità lavorative. Per ogni persona l'ufficio competente redige una scheda che descrive le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione, analizzando i possibili posti da assegnare al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche ai centri per l'impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

Le prove selettive non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare solamente l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

Si applica, ove compatibile, l'articolo 32 del dPR 487/1994 sulle modalità di assunzione.

Per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo è consentita la chiamata nominativa - tramite lo strumento delle convenzioni stipulate ex articolo 11 della legge n. 68/1999 - per l'assunzione dei disabili psichici²⁵, nei termini sotto indicati. Si richiama l'attenzione sull'importanza di favorire l'inserimento anche di questa categoria di persone con disabilità.

Si ricorda, altresì, che secondo l'articolo 6, comma 2, dell'intesa del 16 novembre 2006, che riguarda le convenzioni con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili, la convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.

In base all'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Resta fermo, in caso di concorrenza di riserve destinate a tipologie di beneficiari diverse, il limite previsto dal decreto del presidente della Repubblica 487/1994, che al comma 1 dell'articolo 5, in materia di categorie riservatarie e preferenze, dispone che nei pubblici concorsi le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

²⁵ La previsione relativa all'assunzione dei disabili psichici, mediante richiesta nominativa tramite convenzione, è contenuta esplicitamente nell'articolo 9, comma 4 della legge 68/1999.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dunque, secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 e come anticipato in precedenza, nei pubblici concorsi la riserva dei posti può essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che nella singola procedura di reclutamento la riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Per questo, per poter configurare un vero e proprio obbligo di assunzione della persona con disabilità disoccupata, è comunque necessario che la quota di riserva non sia già esaurita²⁶.

Altresì, come detto, ai fini del diritto alla riserva di posti è presupposto necessario l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione (articolo 7, comma 2, l. 68/1999).

Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso.²⁷

Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che la disciplina sul collocamento dei disabili è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza alla luce di due canoni fondamentali, quali rispettivamente quello del *favor disabilis*, che è diretto a tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del carattere auto esecutivo della disciplina, che si applica in ogni caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso²⁸. Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo per cui la riserva non prevista dal bando si applica *ex lege* alla procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all'articolo 3 della legge 68/1999.

Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile²⁹ che risulti idoneo, atteso l'obbligo di copertura della quota.

Si rinvia all'articolo 5, in materia di "*Categorie riservatarie e preferenze*", del DPR 487/1994 e al paragrafo 6.3 dove si chiariscono le modalità delle assunzioni obbligatorie con riferimento alle persone appartenenti a diverse categorie protette.

Ciò detto, secondo le previsioni dell'articolo 16 della stessa legge 68/1999, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, con la sola eccezione di quei profili professionali, da individuare con D.P.C.M. (non ancora emanato), che non ne permettono l'utilizzazione e dei i servizi di polizia e della protezione civile, nell'ambito dei quali il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (articolo 3, comma 4, della legge n. 68/1999).

A tutela dei disabili i bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

²⁶ T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 12937; Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271.

²⁷ T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n. 1980 "*Non sono computabili ai fini della saturazione dell'aliquota per le assunzioni delle categorie protette riservatarie i posti di coloro che, pur appartenenti alle categorie predette, siano risultati vincitori di concorso per merito proprio e che abbiano ricevuto il riconoscimento dopo la nomina.*"

²⁸ T.A.R. Lecce Puglia sez. II, 07 settembre 2010, n. 1926 "*La riserva di posti in favore dei soggetti indicati dalla l. 2 aprile 1968 n. 482, ha lo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze, nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire un'occupazione, ne deriva l'attribuzione di un carattere cogente alle citate disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione.*" e anche T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 13 gennaio 2010, n. 4

²⁹ Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1984 "*Nell'ambito della disposizione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui i lavoratori disabili delle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, il limite della metà dei posti risulta naturalmente e ragionevolmente operativo solo laddove i posti banditi siano più di uno e, per converso, non applicabile nei concorsi ad un solo posto, nell'ambito dei quali il diritto del disabile idoneo non è subordinato ad altra condizione che quella della disponibilità di quota percentuale sulla pianta organica.*"



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come più volte detto, la norma dispone, altresì, che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento della quota d'obbligo, oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Pertanto, le amministrazioni che non abbiano coperto la quota d'obbligo, nei limiti necessari a garantirne il completamento, possono assumere le persone con disabilità idonee nella graduatoria di merito, secondo quanto già precedentemente specificato³⁰.

In termini generali, secondo l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145³¹, così come modificato dall'articolo 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare - entro i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero a copertura della quota d'obbligo, e, comunque, in via prioritaria rispetto alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 - le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

4.5.2 CONVENZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 68/1999 - INTESA C.U. DEL 16 NOVEMBRE 2006. SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI O DI ORIENTAMENTO

In base a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 68/1999, una terza modalità di assunzione volta a realizzare l'obiettivo del collocamento obbligatorio è quella dell'articolo 11 in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

Per superare le problematiche legate al vecchio sistema di avviamento al lavoro delle persone con disabilità, con la legge 68/1999, il legislatore ha introdotto il principio del collocamento mirato, passando da una teoria impositiva ad una concezione consensuale e flessibile.

Come detto in premessa, infatti, già nell'articolo 1 si legge che finalità della normativa è la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, inteso *"quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione"* (articolo 2, legge 68/1999).

In relazione a ciò il legislatore, oltre alle modalità di reclutamento mediante avviamento e con concorso pubblico, ha previsto un ulteriore canale assunzionale che, rappresenta una delle misure che più rispondono alla finalità di collocamento mirato della legge 68/1999, consentendo il superamento dei limiti oggettivi che l'amministrazione potrebbe riscontrare con il ricorso alle altre modalità assunzionali.

La convenzione può essere utilizzata come doppio canale per:

- sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche più basse, in un'ottica di adempimento programmato della copertura della quota cadenzata a seconda degli obblighi

³⁰ V. T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n. 127: *"La disposizione è stata letta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenere superflua la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, ferma rimanendo la necessità del possesso e della documentazione dello stesso con riguardo alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in questo senso, tra le altre, Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2004, n. 712; Cds), secondo una valutazione assiologica di bilanciamento dei diversi interessi coinvolti condivisa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190/2006)."*

³¹ Secondo cui: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso."*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

occupazionali, oppure in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in funzione del fabbisogno.

- effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, che, nel modificare l'articolo 39, comma 1, del d.lgs. 165/2001, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407"*. In questa circostanza si richiama l'attenzione dell'amministrazione a ricorrere a questo strumento come soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarietà e l'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'amministrazione al buon andamento ed all'imparzialità, a valle quindi della verifica della possibilità di coprire la quota d'obbligo mediante utilizzo delle graduatorie relative a concorsi pubblici.

Infatti, come già detto, l'amministrazione chiamata ad assolvere agli obblighi assunzionali potrebbe non disporre in dotazione organica di posti vacanti per la cui copertura è sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo e, pertanto, la stessa non trovarsi nella possibilità di avviare richieste di collocamento al centro per l'impiego. Per la copertura dei posti vacanti per cui è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo l'amministrazione potrebbe procedere allo strumento del concorso con riserva ma, anche in tal caso, potrebbe rilevare l'assenza di partecipazione alla procedura o di superamento del concorso da parte di soggetti con disabilità.

La modalità dell'articolo 11 della legge 68/1999, contemplata, come detto, anche dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001, consente di superare i limiti oggettivi riscontrabili con gli altri canali assunzionali, una volta che questi siano stati tutti esperiti senza successo, atteso il meccanismo di avviamento mediante convenzione che potrà essere utilizzato per la copertura di posti anche con titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nei limiti dei posti che possono essere destinati allo strumento della convenzione, e ferma restando la necessità di un'accurata selezione in ragione delle professionalità da acquisire. Non si manca di sottolineare che le amministrazioni dovranno valutare le professionalità da rendere disponibili per la copertura mediante lo strumento della convenzione. Si tratta, in sostanza, di una forma di reclutamento assimilabile al concorso riservato (nella fattispecie alle persone con disabilità), fermi restando i requisiti di accesso, che deve passare, per ragioni di trasparenza ed imparzialità, attraverso lo strumento delle convenzioni e, pertanto, in ragione dei criteri oggettivi individuati d'intesa con i centri per l'impiego.

In tale circostanza è sottintesa la necessità di una procedura comparativa il più possibile aperta e quindi con un numero di candidati senz'altro superiore - almeno il doppio ove possibile - a quello dei posti da coprire.

Fermo restando quanto detto, in considerazione del percorso e delle soluzioni prospettate dal legislatore occorre considerare l'esigenza di temperare la necessità di garantire il particolare *favor* riconosciuto alle categorie protette con quella di funzionalità dell'organizzazione amministrativa e dei fabbisogni professionali dei datori di lavoro obbligati all'assunzione. In un'ottica di buona amministrazione, infatti, le esigenze andranno temperate nell'ambito della programmazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

triennale del fabbisogno che dovrà contenere l'indicazione dei posti da destinare alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo e le modalità di copertura degli stessi.

Le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 hanno ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il comma 2 del predetto articolo prevede che nella convenzione siano stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d'obbligo.

Essa, in un contesto di collocamento mirato, può prevedere:

- la facoltà di scelta nominativa;
- lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- l'assunzione con contratto di lavoro a termine;
- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.

Accanto alle predette convenzioni, possono altresì essere stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

L'articolo 39 del decreto legislativo 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovano programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso alla Conferenza unificata uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili. Rispetto al predetto schema le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessità di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si facesse ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003.

Nelle more dell'adozione di ulteriori linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999, in sede di Conferenza unificata, il 16 novembre 2006 è stata adottata l'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 68/1999 e dell'articolo 39 del d.lgs. 165/2001 con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili.

Il percorso per la definizione dei contenuti di tale tipologia di convenzione è definito dalla predetta intesa che secondo l'articolo 1 si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, per favorire l'inserimento dei lavoratori disabili nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Dalla formulazione della legge e dell'intesa emerge chiaramente che la convenzione non può essere utilizzata per finalità dilatorie, avendo quale scopo puntuale quello dell'inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del periodo di tirocinio, infatti, compiute le verifiche previste, occorre disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio.

Le persone con disabilità, dichiarate idonee allo svolgimento delle mansioni relative, sono **inquadrati**, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

Si rinvia al contenuto della predetta intesa per quanto concerne la disciplina di dettaglio.

Si afferma l'importanza delle convenzioni quali strumento di politica attiva che consente il collocamento mirato dei soggetti con disabilità e che, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001, i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di applicare. Si ricorda, infatti, che in base al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

sopra richiamato articolo le amministrazioni pubbliche "promuovono o propongono" programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999.

A proposito dell'individuazione del numero dei posti da destinare a detta modalità assunzionale, l'articolo 2 dell'intesa dispone che, ferme restando le quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei percorsi di *tirocinio*.

Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinato all'inserimento con chiamata nominativa, dei lavoratori disabili di cui all'articolo 6, comma 2, dell'intesa che sono:

- i lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli invalidi del lavoro;
- i lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità.

Da un'interpretazione sistematica si evince che la chiamata nominativa è complementare a quella numerica per avviamento e può interessare solo qualifiche per le quali è richiesta la scuola dell'obbligo come titolo di studio. Inoltre deve essere effettuata nel pieno rispetto di principi di trasparenza, in particolare dando pubblicità sul sito istituzionale ai criteri specifici seguiti per l'individuazione dei beneficiari e dell'esito della procedura.

Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999 ovvero attiva procedure concorsuali con riserva di posti per le qualifiche alte o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti per le qualifiche basse. Si evidenzia che, definire ordinari gli altri istituti, attribuisce alle convenzioni una valenza di strumento straordinario per favorire forme di collocamento mirato e soluzioni atte a rendere effettiva la copertura della quota d'obbligo. Un'attenzione particolare va rivolta alle categorie di disabili per le quali l'intesa destina il quaranta per cento dei posti oggetto della convenzione, invitando le parti che devono sottoscrivere l'accordo a tenere in considerazione l'apposita tutela concessa nell'intesa per i predetti soggetti, al fine di favorire l'inserimento mirato anche degli stessi.

Rimane fermo ogni altro intervento regionale sulla materia volto a favorire l'integrazione dei disabili, anche per quanto concerne quelli psichici il cui percorso di inserimento richiede un accompagnamento particolare.

Si ricorda che l'articolo 22, comma 5, lettera c) della già richiamata legge 183/2011 prevede che, fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro.

4.6 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E SERVIZI DI POLIZIA E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Come già detto, il comma 4 dell'articolo 3 della legge 68/1999 dispone che per i servizi di polizia e della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. Ciò, evidentemente, in considerazione della specialità delle attività che esulano da quelle di tipo esclusivamente amministrativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si evidenzia che, in base ad una lettura coerente e ragionevole delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 68/1999 che tenga conto dell'esigenza di garantire la corrispondenza tra la base di calcolo e la quota d'obbligo, le amministrazioni interessate dovranno computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento al solo personale occupato in attività amministrative, così come individuato nell'ambito della propria dotazione organica. Sul punto, si rimanda alle indicazioni formulate nel punto 4.2 della presente direttiva. Si ritiene che la limitazione prevista dalla norma sia da riferire anche ai servizi di polizia locale, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni interessate di computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento agli operatori del servizio di polizia locale adibiti allo svolgimento di attività amministrative e la possibilità di accesso del personale disabile in tali posizioni professionali.

Si precisa inoltre che, in base al disposto del comma 4 dell'articolo 3 della legge 68/1999, la limitazione ai soli servizi amministrativi previsti dal predetto articolo riguarda il collocamento dei disabili e non anche quello dei soggetti appartenenti alla categoria dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge 68/1999.

5 Le categorie protette dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68

5.1 SOGGETTI BENEFICIARI

L'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 individua un'ulteriore categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui all'articolo 1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilità ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.

Nell'ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi di riservatari:

- A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;
- B) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio³², diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;
- C) coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- D) profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante "*Normativa organica per i profughi*".

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa (alias fatto) di lavoro (punto A) rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro (punto C), l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento

³² Si ricorda che l'articolo 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "*Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data*".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia, come evidenziato nel paragrafo 9.

Ai beneficiari sopra descritti, si aggiungono gli orfani per crimini domestici, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante "*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*": la disposizione, in particolare, prevede che la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Pertanto, gli orfani per crimini domestici rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma non anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

Si aggiungono altresì gli orfani di Rigopiano in base a quanto previsto dall'articolo 11-*septies*, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. In base alla disposizione, ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:

a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999. Per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori appartenenti alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Si rinvia al paragrafo 4.4.1;

b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi della medesima disposizione, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio. Sotto tale ultimo aspetto si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, del DPR 333/2000 i soggetti di cui alla legge 407/1998 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, come sopra individuate, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata³³, alle categorie a queste equiparate e alla categoria degli orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

Sul punto si rinvia alle previsioni del citato articolo 1 del dPR 333/2000 nonché a quanto già detto nel paragrafo 4.1.

5.2 QUOTA D'OBBLIGO

L'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 prevede che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è, dunque, pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Come meglio spiegato in seguito, resta fermo che, anche rispetto alla quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Sul punto, come già detto, le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'articolo 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli.

Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate. Poiché non sussiste un criterio di priorità tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine appositi bandi per la copertura dei posti disponibili.

Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 sono importanti le indicazioni della legge 25/2011 che, interpretando l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, chiarisce che il superamento della quota deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Dunque, in base all'equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro, così come le vittime del dovere e i testimoni di giustizia, possono essere assunti anche superando la quota dell'1%, fermo restando che, oltre le prescritte percentuali di riserva, l'assunzione è sottoposta al regime assunzionale di riferimento.

Per gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per servizio nonché per gli orfani per crimini domestici, che come rilevato non rientrano nelle categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della

³³ V. art. 1 del dPR 333/2000 e art. 1, comma 2, legge 407/1998.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

criminalità organizzata, non è invece consentito il superamento della quota dell'articolo 18, comma 2, della l. 68/1999 se non nella forma del reclutamento ordinario.

Ciò detto, relativamente alle modalità di computo della quota di riserva e ai criteri di calcolo della stessa in caso di comando o mobilità del personale di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di disabili nel paragrafo 4.2 della sezione prima della presente direttiva.

Ugualmente, sotto il profilo della trasparenza, si rimanda alle indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2 della presente direttiva, cosicché, nei termini sopra precisati, anche rispetto a tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa.

5.3 SANZIONI

Il dPR 333/2000, all'articolo 8, comma 4, prevede che la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 68/1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.

5.4 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

In base al richiamato articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge e, dunque, mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11, anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*.

Per il dettaglio si rimanda alle precisazioni dei paragrafi precedenti, relative alle modalità di reclutamento delle categorie protette di cui all'articolo 1 della medesima legge 68/1999.

È altresì possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici. Difatti, relativamente alle modalità di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, l'articolo 5, comma 3, del dPR 487/1994, nel fissare l'ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama al punto 1) la *"riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni"*. Il riferimento alle categorie riservatarie disciplinate dalla legge sul collocamento obbligatorio consente di ritenere che anche i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della riserva di posti nei concorsi pubblici banditi per la copertura delle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. Il meccanismo di reclutamento mediante riserva è quello descritto per i soggetti con disabilità, anche in riferimento alle previsioni dell'articolo 16 della legge 68/1999 sulla possibilità per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei nella procedura concorsuale, alle condizioni e con i limiti indicati dalla disposizione.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, come già detto, si evince che gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007. Ciò comporta che i predetti soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, come illustrate nella sezione



seconda della presente direttiva, con la precisazione, formulata dal comma 123 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge superstite è alternativa. Quanto detto è da riferire anche alla categoria dei testimoni di giustizia, ferme restando le specifiche modalità di assunzione.

Non si trascuri di evidenziare che in base alle considerazioni precedentemente svolte relativamente ai disabili, cui si rimanda, anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 riguarda esclusivamente le qualifiche non dirigenziali³⁴.

Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

6 Le categorie protette dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407

6.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Si tratta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302³⁵, cui fa rinvio l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo³⁶.

Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, del dPR 333/2000 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge 407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

³⁴ Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L. n. 68 del 1999, gli orfani dei caduti per causa di lavoro hanno diritto al collocamento obbligatorio (id est: assunzione) fino al raggiungimento della quota d'obbligo dell'1% dei posti da coprire, ma con esclusione di quelli destinati a dirigenti.

³⁵ In particolare i soggetti di cui all'art. 1 della legge 302/1990 sono i seguenti:

- chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

- chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, purché si realizzino le seguenti condizioni:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

- chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai precedenti due punti, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

- chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

³⁶ V. art. 3 legge 206/2004.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.2 QUOTA D'OBBLIGO

In base all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, aggiunto dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 nei termini illustrati di seguito che chiariscono che non è vincolante il limite della predetta quota.

Prima che intervenisse il decreto legge 102/2010, secondo quanto precisato dal dPR 333/2000 e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2003, nella quota di riserva dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Con l'esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva dell'1 per cento della legge 68/1999, per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata veniva a mancare una quota di riserva. Né questa poteva essere quella dell'articolo 3 della legge 68/1999 dedicata ai soli soggetti disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di *"Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili"*, nell'unico articolo, prevede che *"Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili."* Come meglio precisato in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o equiparati, in possesso dei requisiti di invalidità dell'articolo 1 della legge 68/1999, rientrino tra i destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell'articolo 3 della stessa legge.

Ciò precisato, l'articolato della richiamata legge 25/2011, relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede la possibilità di superare la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 nel rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione, presuppone che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano rientrare nella medesima riserva, salvo la possibilità di superarla. Come meglio evidenziato in seguito, nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli.

Ciò detto, in base alla normativa vigente le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possono avvenire, nell'ambito della quota dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 come di seguito indicati. Non sarebbe possibile un'interpretazione diversa atteso che l'articolo 1, comma 2 della legge 407/1998 stabilisce, per dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la preferenza a parità di titoli.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.3 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le modalità assunzionali dei soggetti interessati sono determinate dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998.

Come già detto, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per le assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si proceda per chiamata diretta nominativa.

Altresì, l'articolo 1, comma 2, della predetta legge 407/1998, dispone che i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. La disposizione prevede inoltre che per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel principio l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998 dispone che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro congiunti, nei limiti indicati nella norma, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Le norme sul collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative richiamate dalla disposizione sono quelle della legge 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, la priorità nel reclutamento dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, si determina in riferimento alla quota d'obbligo dell'articolo 18 della predetta legge.

Con riferimento ai soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità, considerato che la legge 68/1999 fissa specifici presupposti di invalidità per l'inserimento nella categoria protetta dell'articolo 1 e per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le quote dell'articolo 3, occorre chiarire che le condizioni in termini di invalidità che devono sussistere rispetto ai predetti soggetti per poter accedere alle quote d'obbligo dell'articolo 3 della legge 68/1999, sono quelle definite dal predetto articolo 1.

Quanto detto anche in considerazione dell'esigenza, evidenziata dalla legge 25/2011, di garantire l'esclusività della quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 a favore degli appartenenti alla categoria protetta dei disabili.

I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o a quelle equiparate, pertanto, possono accedere alla quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

solo ove in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della stessa legge e, dunque, solo ove classificabili come disabili ai sensi della disciplina di riferimento. Detti soggetti dovranno scegliere se avvalersi dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata o di categoria equiparata - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 407/1998 per la copertura della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999 - ovvero dello status di persona con disabilità - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 68/1999 per la copertura della quota d'obbligo dell'articolo 3 della stessa legge.

Ove non in possesso del grado di invalidità necessario per poter accedere alla quota di riserva dell'articolo 3, gli appartenenti alla categoria della legge 407/1998 o alle categorie equiparate possono essere assunti dall'amministrazione a copertura della quota di riserva dell'articolo 18 della legge 68/1999 che non richiede specifiche percentuali di invalidità ed è dedicata a soggetti che non siano in possesso delle percentuali di invalidità dell'articolo 1 della legge 68/1999.

Considerate le diverse tipologie di soggetti concorrenti che possono sussistere nell'ambito della medesima categoria protetta e tenuto conto dell'esigenza di graduare il livello di tutela nell'applicazione della disciplina normativa, la quota di riserva dell'articolo 18 della legge 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via prioritaria per l'assunzione dei soggetti appartenenti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o delle categorie equiparate, che siano anche in possesso dello stato di persona con disabilità. Il criterio prioritario di assunzione garantirebbe la maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che siano anche persone con disabilità rispetto a quelli della stessa categoria che non siano persone con disabilità. Ciò tanto più se si considera che, in base all'interpretazione autentica della legge 25/2011, solo la quota dell'articolo 18 della legge 68/1999 può essere superata a differenza di quella dell'articolo 3 che, se esaurita, non consentirebbe il collocamento delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità.

Ciò detto, relativamente alla procedura da seguire al fine di garantire la priorità di collocamento obbligatorio dei predetti soggetti, la trasparenza e l'imparzialità di reclutamento degli stessi, le amministrazioni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire con l'assunzione dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini della copertura della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999, fissando preventivamente i criteri di scelta.

Ferma restando la possibilità per le predette assunzioni di superare il limite dell'1 per cento della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999, laddove non pervengano richieste di assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono al reclutamento del personale appartenente alla categoria dell'articolo 18 della legge 68/1999, secondo le modalità previste dalla legge e specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva.

Ciò detto, tenuto conto dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, la legge 407/1998 fissa modalità assunzionali che, relativamente alle qualifiche alte, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre Amministrazioni.

Prima di entrare nel dettaglio delle modalità assunzionali, occorre ricordare che il citato articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, nel modificare l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407".

6.3.1 MINISTERI:

In particolare, presso i Ministeri i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate, così come indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 e anche se svolgono già un'attività lavorativa, possono essere assunti con chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Pertanto nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui in base alle regole ordinarie dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 si accede mediante concorso, possono essere ricoperte con chiamata nominativa dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge 407/1998.

La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali di assunzioni fissate dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni dei predetti soggetti, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

Dunque, in base al quadro di riferimento, si evidenzia la possibilità per i Ministeri di coprire con chiamata nominativa dei predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze della dotazione organica e le qualifiche alte (profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o posizione economica iniziale dei profili di Area III) nel limite massimo del 10 per cento dei posti vacanti in organico. Come base di computo del limite del 10 per cento sono considerate le vacanze nella dotazione organica relativa alla qualifica da ricoprire.

Come detto, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili", nell'unico articolo, prevede che il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per cui alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate non si applica la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, si interpreta nel senso che il superamento della predetta quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

L'articolato, nel precisare che si possa superare la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 e che resta ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo per le assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento (disponibilità di posti in pianta organica e vincoli assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, della legge



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

407/1998 che, come detto, fissa per i Ministeri il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico per la copertura con la modalità della chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite.

Pertanto, i Ministeri possono procedere alle assunzioni dei predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l'anno di riferimento fermo restando, comunque, il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico della qualifica di riferimento.

Come già anticipato, le assunzioni delle qualifiche alte sopra indicate sono effettuate dai Ministeri previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sul punto si richiama la necessità di determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle suddette prove di idoneità che non comportano valutazioni comparative e che sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate alla tipologia di lavoro da svolgere e al livello di titolo di studio richiesto.

Nel principio l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 dispone che i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Il diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria è da considerare nell'ambito della riserva di posti prevista, ai fini della copertura della quota d'obbligo, nelle procedure concorsuali bandite dall'amministrazione; il diritto di preferenza a parità di titoli assume rilievo nell'ambito della quota di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, è da considerare ai fini della posizione dei riservatari nei posti dedicati e nella graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari.

La quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge, atteso che, in base alle indicazioni della predetta legge 25/2011, l'aliquota dell'articolo 3 della legge 68/1999 è da riservare esclusivamente ai disabili. Resta fermo quanto già precisato relativamente alla possibilità per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 68/1999 di accedere alla riserva dell'articolo 3 della stessa legge, con priorità rispetto agli altri riservatari.

6.3.2 ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per le altre Amministrazioni, il reclutamento delle qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avviene nelle stesse modalità previste per i Ministeri: il richiamato articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di una serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire.

Per le Amministrazioni diverse dai Ministeri, l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 non prevede la possibilità di coprire anche le qualifiche alte con la modalità della chiamata nominativa. Pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le predette Amministrazioni, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001, procedono con concorso, fermo restando che, come già detto, i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

delle quote d'obbligo. Come per i Ministeri la quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge.

Resta fermo quanto evidenziato in ordine alle graduatorie concorsuali nel paragrafo 4.5.1.

Anche relativamente alle assunzioni effettuate con tale modalità assunzionale vale il limite delle vacanze di posti nella dotazione organica delle qualifiche da ricoprire.

Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407

7 LE VITTIME DEL DOVERE

Per la categoria delle vittime del dovere è utile il riferimento all'articolo 1, comma da 562 a 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell'articolo 1, in particolare, individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo che per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

I soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge 466/1980 sono i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.

Altresi, il comma 564 dell'articolo 1 della predetta legge 266/2005 equipara ai soggetti di cui al comma 563, come sopra richiamati, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Il comma 562 dell'articolo 1 della più volte richiamata legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere dal 2006.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'estensione dei benefici determina, in riferimento al contesto, l'applicazione al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, delle vittime del dovere delle norme sul collocamento obbligatorio già descritte nella seconda sezione.

Altresì, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Tra i benefici già previsti rientra inoltre quello dell'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal predetto articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 *"al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi"*.

7.1 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Come detto, il comma 562 dell'articolo 1 della legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite.

Relativamente alle modalità assunzionali, si rinvia pertanto al paragrafo 6.3 della sezione seconda e al paragrafo 4.2 della sezione prima della direttiva. Tale rinvio è da considerare utile anche rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi del predetto articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il seguente regime:

a) Ministeri:

- chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, nei profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o nella posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto;

b) altre Amministrazioni:

- qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, con le modalità previste per i Ministeri;
- qualifiche alte, per cui è richiesto un requisito per l'accesso dall'esterno superiore alla scuola dell'obbligo, fermo restando che i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8 I CADUTI SUL LAVORO

In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti sul lavoro la legge 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell'articolo 3, estende le norme sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla predetta legge 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 come detto nei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per le considerazioni relative alla quota di riserva appositamente dedicata. Chiaramente, tuttavia, la tutela che scaturisce dall'equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è più favorevole.

Per le modalità assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1

9 I testimoni di giustizia

Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia.

L'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*", prevede l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

In base alla medesima previsione normativa, alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.

Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Si rinvia al decreto interministeriale in corso di definizione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Conclusioni.

Alla luce di quanto evidenziato con la presente direttiva, si ribadisce l'importanza del rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie e sul ricorso a forme di collocamento mirato che consentano di inserire i soggetti con disabilità nel mondo del lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico degli stessi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giulia Bongiorno

CORTE DEI CONTI	
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.	
MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
- 9 AGO. 2019	
Proc. n.	1708
	IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SECRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1429/2019

Roma, 26-6-2019

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

IL COORDINATORE

Dott. Francesco GABBIANO